

A D D I T I O N E

Alli Statuti del Foro de' Mercanti, fatta dalli SS. Statutieri di quello il dì 28. Febraio 1648.

SE bene gli Statuti del Foro de' Mercanti fatti l'anno 1550 & le Additioni à quelli con ordine successiuo hanno ottimamēte proueduto à tutto quello, che per l'adietro è stato necessario prouederfi Nondimeno perche alla giornata succedono nuoui casi, quali hāno bisogno di particolare dichiarazione, e prouisione così in scemare, com'in accrescere, e rispettuamēte anco in tutto leuare secōdo l'opportunità de' tempi. Il che sendo stato diligentemente considerato da gl'infrascritti SS. moderni Statutieri, quali hauendo scoperto l'essere commessa in questi moderni tempi qualche deuiazione, e transgressione de gl'istessi Statuti, ò ciò sia per inauuertenza, ò per non hauerne da chi si deue la totale informatione; Et volendo essi SS. Statutieri moderni, à quali spetta, & appartiene l'inuigilare, che le leggi, ordini, prouisioni, Statuti, & Additioni di d. Foro siano plenariamente offeruate, & a' quali anco in virtù delle cōfirmationi dell'Officio loro più volte da' Sommi Pontefici fatte vien data speciale facultà di prouedere a' casi contingenti, moderando, ampliando, leuando, & resseccando secondo la prudenza loro, & che da essi viene conosciuto douersi prouedere; Quindi è, che gli stessi Signori Statutieri in virtù del presente loro ordine, & Additione alli detti Statuti dichiarano, e vogliono, che non solamente l'Additione, e prouisione fatta l'anno 1606. sotto il dì 11. di Marzo, quale prohibisce, che non siano ammessi, ne approuati Scriuani de' libri regolati, minori di vinti anni compiti, precedendo però prima diligente esame da farfegli auanti la loro approuatione sopra l'intelligenza, & esperienza in tenere libri, & regolare Scritture, & come dalla detta Additione annessa al volume delli Statuti, & Additioni di detto Foro viene con speciale ordine disposto, e comandato. Ma anco qualunque altra Additione, & prouisione concernente ogn'altra materia, alla quale per l'adietro dalli Signori Statutieri pro tempore di detto Foro sia stato prouisto siano plenariamente in tutto, e per tutto offeruate, portando così il debito dell'Officio loro, & il zelo, che si deue hauere da ciascheduno dell'offeruanza delle leggi, e Statuti sudetti per mantenimento della Iurisdittione di esso Foro, non volēdo essi SS. Statutieri, che quella in modo alcuno sia vulnerata, lacerata, ò pregiudicata, ma che essi Statuti, e sue Additioni siano inuiolabilmente, & incorrottamente offeruati, come così ordinano, & comandano in ogni miglior modo &c.

- Io Ercole Bendini Priore de' Statutieri.*
- Io Gio. Battista Rizzardi vno de' Priori de' Statutieri.*
- Io Gioseffo Bordani Statutiero.*
- Io Battista Pastarini Statutiero.*
- Io Carlo Cattalani Statutiero.*
- Io Girolamo Droghi Statutiero.*

Die Lunæ 23. Martij 1648.

Supradicta Additio à dd. Mag. DD. Statuterijs facta, & subscripta, publicata fuit ex eorum ordine, in audientia Perillust. & Excellentiss. D. Iudicis, & Mag. DD. Consulum d. Fori; Præsentibus Perillust. D. Augustino de Gratis nob. Bonon. & D. Petro Antonio de Drusijs d. Fori Not. moderno, Testibus &c.

Paulus Abellus Not. & Conf. de prædictis rogatus.